

COMUNE DI CUMIGNANO SUL NAVIGLIO
Provincia di Cremona

PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI
DEL 11/09/2024

Al Sig. Sindaco
del Comune di
Comugnano sul Naviglio (CR)

Oggetto: Controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa per l'utilizzo delle risorse decentrate relative all'anno 2024

Il Revisore dei Conti,

PREMESSO

- 1) che l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa debbano rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- 2) che l'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che il revisore dei conti effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, richiesto anche dall'articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004 per la ripartizione delle risorse decentrate di cui agli articoli 31 e 32 del suddetto contratto nonché degli artt. 4 e 6 del CCNL 9 maggio 2006 e dell'art. 8 del CCNL 11 aprile 2008;
- 3) che l'articolo 55 del d.lgs. n. 150 del 2009 sostituisce il testo dell'articolo 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, modificandone innanzitutto la rubrica: non più "Compatibilità della spesa in materia di contrattazione integrativa" ma "Controlli in materia di contrattazione integrativa", nel quale vengono quindi previsti e disciplinati sia gli organi titolari del controllo che l'oggetto dello stesso, nonché l'iter di certificazione e la rilevazione del costo della contrattazione integrativa di tutte le pubbliche amministrazioni e la successiva circolare n. 7 del 13 maggio 2010 della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Dipartimento della Funzione pubblica;
- 4) che in applicazione dell'articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004 la destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale;
- 5) che, come risulta dalla documentazione ricevuta il fondo delle risorse decentrate è costituito come previsto dagli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004, dagli artt. 4 e 6 del CCNL 9 maggio 2006, dall'art. 8 del CCNL 11 aprile 2008. E' previsto un ammontare di somme a disposizione, depurate delle somme non soggette al vincolo di cui all'art.23, comma 2, D.Lgs.75/2017 e depurate del valore delle posizioni organizzative ed alte professionalità a cui si aggiungono le risorse non soggette ai limiti (incentivi funzione tecniche, compensi avvocatura comunale, economie da fondo straordinario, economie da risorse fisse non distribuite, compensi

ISTAT e progetti comunitari ...). In merito ai differenziali per le posizioni di sviluppo, non soggetti a riduzione, si aggiungono anche le risorse pari a 83,20 euro per il personale in servizio al 31/12/2015. A tal fine si ricorda come l'art. 11 comma 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazione dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, precisa che "In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico" con la conseguenza di poter considerare non soggette ai limiti di crescita dei fondi le risorse economiche di cui all'art.67, comma 2 lett a) e b) del CCNL 21 maggio 2018.

PRESO ATTO

- a) che le risorse decentrate disponibili sono state determinate in via provvisoria sulla base della pre-intesa del contratto decentrato preventivo, sulla base del quale verrà sottoscritto successivamente il contratto definitivo;
- b) che la spesa derivante dall'ipotesi di CCDI in oggetto, è pari ad euro 9.561,79 per quanto attiene le risorse stabili, al netto delle decurtazioni, ed euro 812,00 per quanto attiene le risorse variabili;
- c) che permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;
- d) che i contenuti dell'ipotesi di CCDI sono conformi alle disposizioni legislative e contrattuali regolanti l'erogazione del trattamento economico accessorio a favore del personale;

CERTIFICA

che i costi di CCDI sono stati determinati nel rispetto dei vincoli di bilancio e di quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge. con particolare riferimento alle disposizioni che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Saronno, 11/09/2024

L'organo di revisione



Dott. Roberto Ianni